

Approvazione C.F. del 23 gennaio 2026

REGOLAMENTO TECNICI GIOVANILI

Lo scopo dell'insegnamento è quello di fare scoprire il mondo della Motonautica prima come gioco e divertimento vero e proprio e poi come disciplina sportiva utilizzandola al servizio dei giovani per aiutarli a scoprire la loro personalità fisica e mentale e contribuire, in questo modo, al loro sviluppo.

CAPO I APPARTENENZA AGLI ORGANICI E RELATIVI ELENCHI

ART. 1 APPARTENENZA AGLI ORGANICI - TECNICI GIOVANILI

Fanno parte dell'organico "TECNICI GIOVANILI" della FIM tutti coloro che compiuti il 16° anno di età per i Tecnici Societari, il 18 anno di età per i Tecnici Regionali e il 21° anno di età per i Tecnici Federali e che non hanno superato il 75° anno di età, hanno ottenuto l'adeguata abilitazione al termine di un corso di formazione e ne hanno superato gli esami (Tecnico Regionale e Tecnico Federale) o che sono stati nominati dal Presidente della Società di appartenenza (Tecnico Societario) e segnalati alla FIM (e-mail l.ciuccatosti@fimconi.it).

La permanenza dei Tecnici Federali e Tecnici Regionali nei ruoli federali sarà subordinata allo svolgimento di attività presso le Scuole Motonautiche, le Società e/o i Centri Federali, alla partecipazione a corsi di aggiornamento indetti dalla FIM in collaborazione con il CONI, Scuola dello Sport e al pagamento della quota annuale (Circolare Quote Tasse – Tecnico Federale/Tecnico Regionale).

ART. 2 QUALIFICHE TECNICO

Qualifiche TECNICI:

1. TECNICO SOCIETARIO
2. TECNICO REGIONALE
3. TECNICO FEDERALE

ART. 3 ALBO NAZIONALE TECNICI FEDERALE E TECNICI REGIONALE

L'albo nazionale dei TECNICI FEDERALI e TECNICI REGIONALI è la raccolta nominativa ufficiale di coloro che hanno ottenuto la qualifica a seguito della frequentazione di specifici corsi a livello nazionale e del superamento dei relativi esami. L'albo nazionale dei Tecnici Federali e Tecnici Regionali è pubblicato sul sito FIM ed è istituito presso la FIM.

L'Albo nazionale (pubblicato sul sito FIM) dei Tecnici Federali e Tecnici Regionali deve contenere i seguenti dati:

- cognome e nome del Tecnico Federale/Tecnico Regionale
- qualifica
- e-mail

Viene acquisito presso la FIM (Segreteria Giovanile)

- data di nascita, indirizzo – e-mail - numero telefonico

- Società di appartenenza
- Data dell'esame e grado della qualifica conseguita
- Regolarità del versamento della quota annuale
- Relazione attività svolta annualmente

Ogni variazione dei dati contenuti nell'Albo (inserimento di nuovi nominativi, sospensione o cancellazione dei Tecnici Federali e Tecnici Regionali) deve essere ratificata dal Consiglio Federale.

L'Albo Tecnici Federali e Tecnici regionali viene aggiornato ogni anno e pubblicato dopo la ratifica del Consiglio Federale.

CAPO II

QUALIFICHE TECNICI GIOVANILI

ART. 4 TECNICI SOCIETARI

I Tecnici Societari sono nominati annualmente dal Presidente della Società di appartenenza in accordo con il Tecnico Federale o il Tecnico Regionale e con il Responsabile della Scuola Motonautica (se nominato) tramite invio del modulo "Nomina Tecnico Societario" alla FIM (e-mail: l.ciuccatosti@fimconi.it).

I Tecnici Societari hanno l'incarico di seguire la preparazione degli aspiranti giovani motonauti all'attività motonautica.

I Tecnici Societari (dai 18 anni) dopo aver svolto 1 anno di comprovata e verificabile attività e in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare ai corsi per Tecnici Regionali.

I Tecnici Societari devono avere i seguenti requisiti:

- essere tesserati F.I.M.;
- aver compiuto il 16° anno di età;
- essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Inferiore;
- avere una buona capacità natatoria;
- avere una buona abilità nell'insegnamento dei nodi;

I Tecnici Societari dai 16 ai 17 anni devono essere affiancati da un Tecnico Regionale o Tecnico Federale. Non possono accompagnare gli atleti alle gare motonautiche, in quanto minorenni.

ART. 4.1 ASSISTENTI TECNICI SOCIETARI MINORENNI

I Tecnici Societari e i Tecnici Regionali per le attività giovanili possono inoltre avvalersi, sotto loro attenta supervisione e responsabilità, dell'ausilio di Assistenti Tecnici Societari Minorenni.

Gli Assistenti Tecnici Societari Minorenni devono avere i seguenti requisiti:

- avere un'età compresa tra i 15 e i 17 anni;
- essere tesserati F.I.M.;
- essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Inferiore;
- avere una buona capacità natatoria;
- avere una buona abilità nell'insegnamento dei nodi;
- aver maturato per almeno 1 anno l'esperienza nelle attività giovanili federali

Gli Assistenti Tecnici Societari Minorenni possono offrire il proprio ausilio esclusivamente con il consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

Gli Assistenti Tecnici Societari Minorenni devono essere affiancati da un Tecnico Societario o Regionale e, in quanto minorenni, non possono accompagnare gli atleti alle gare motonautiche.

ART. 5 TECNICO REGIONALE

Sono Tecnici Regionali tutti coloro che hanno superato il 18° anno di età e non hanno superato il 75° anno di età, hanno partecipato ad un corso organizzato a livello Nazionale (tenuto dai docenti

della Scuola dello Sport/CONI/Sport e Salute, con l'ausilio della FIM) e conseguito l'abilitazione superando l'esame finale.

Il compito dei Tecnici Regionali è quello di organizzare corsi teorico-pratici per i Piloti esordienti certificando, sotto la propria responsabilità, che il pilota (della propria Regione) ha praticato un minimo di 10 ore comprovate e verificabili di apprendimento sui mezzi prescelti ed è in grado di partecipare alle gare, sia agonistiche sia non agonistiche, delle diverse discipline motonautiche.

I Tecnici Regionali sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento, se indetti dalla FIM, in collaborazione con la Scuola dello Sport - Sport e Salute/CONI.

I Tecnici Regionali, dopo 2 anni di attività comprovata e verificabile e in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare, se organizzati dalla FIM, ai corsi per Tecnici Federali, acquisendone la qualifica a seguito dell'esame finale.

I Tecnici Regionali devono avere i seguenti requisiti:

- essere tesserati FIM;
- avere una buona capacità natatorie;
- avere una buona abilità nell'insegnamento dei nodi;
- essere in possesso di almeno il Diploma di Scuola Media Inferiore
- essere in grado di preparare tecnicamente gli aspiranti giovani motonauti ad essere inseriti nell'attività motonautica;
- brevetto BLS

ART. 6 TECNICO FEDERALE

Sono Tecnici Federali tutti coloro che hanno superato il 21° anno di età e che non hanno superato il 75° anno di età, e hanno partecipato a un corso organizzato dalla FIM a livello Nazionale (tenuto dai docenti della Scuola dello Sport/CONI/Sport e Salute, con l'ausilio della FIM) e conseguito l'abilitazione a seguito del superamento dell'esame finale.

I Tecnici Federali svolgono la loro attività per tutti coloro che intendono svolgere qualsiasi disciplina motonautica sia nelle Scuole Motonautiche sia nei Centri Federali, a livello regionale e nazionale.

Il compito dei Tecnici Federali è anche quello di organizzare i corsi teorico-pratici per tutti i nuovi piloti, certificandone l'idoneità a partecipare a gare motonautiche rilasciando sotto la propria responsabilità che il pilota ha praticato un minimo di 10 ore comprovate e verificabili di apprendimento sui mezzi prescelti ed è in grado di partecipare alle gare delle diverse specialità motonautiche.

I Tecnici Federali possono dare la loro disponibilità anche nelle Scuole Motonautiche di altre Regioni diverse dalla propria Regione, ovviamente senza danneggiare o non prestare la propria attività nella Regione di competenza.

I Tecnici Federali possono partecipare in qualità di docenti ai corsi di formazione o di aggiornamento per Tecnici Regionali e/o Tecnici Societari.

I Tecnici Federali sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento o specializzazione indetti dalla FIM e in collaborazione con la Scuola dello Sport/ Coni.

Il Tecnico Federale dovrà dare la propria disponibilità alla FIM affinché possano essere verificati le seguenti attività:

- l'attività che viene svolta dalle Scuole Motonautiche, Centri Federali e Società affiliate alla FIM;
- il lavoro che viene svolto dai Tecnici Regionali con i nuovi piloti;
- il livello di preparazione dei nuovi piloti e rispetto dei percorsi formativi stabiliti dalla FIM e da Sport e Salute/CONI.

I Tecnici Federali devono avere i seguenti requisiti:

- essere tesserati FIM;

- essere in possesso di Diploma di Scuola Media SUPERIORE
- avere una buona capacità natatorie;
- avere una buona abilità nell'insegnamento dei nodi;
- essere in grado di preparare tecnicamente gli aspiranti giovani motonauti ad essere inseriti nell'attività motonautica;
- essere in possesso del brevetto BLSD; i Tecnici Giovanili non ancora in possesso del brevetto BLSD, dovranno, durante gli allenamenti, le promozionali e le gare, essere affiancati da persona in possesso di Brevetto BLSD comunicando alla FIM (e-mail l.ciuccatosti@fimconi.it) il nominativo e la copia del brevetto.

I Tecnici Federali e Tecnici Regionali possono svolgere, in accompagnamento agli insegnanti di educazione fisica, offerta formativa agli alunni delle scuole con progetti approvati in modo congiunto dalle scuole e dalla FIM, da effettuarsi nelle attività curriculari, e possono effettuare corsi di formazione e aggiornamento per docenti delle scuole. Gli stessi tecnici regionali e federali possono svolgere attività formativa agli alunni delle scuole presso i Centri Federali e presso le Scuole motonautiche (es. i pomeriggi sportivi del Progetto Scuola Attiva Junior e Kids di Sport e Salute).

Il Tecnico Federale e il Tecnico Regionale devono partecipare a un corso di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore (BLSD) presso Soggetto riconosciuto a livello nazionale dei relativi brevetti, inviando alla FIM (l.ciuccatosti@fimconi.it) copia del brevetto e/o del rinnovo.

CAPO III

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE

ART. 7 CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE TECNICO FEDERALE E REGIONALE

Le qualifiche TECNICO FEDERALE e TECNICO REGIONALE vengono acquisite per gradi successivi, attraverso appositi corsi con esami finali

- TECNICO REGIONALE: corso nazionale
- TECNICO FEDERALE: corso nazionale

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER TECNICO REGIONALE E TECNICO FEDERALE

La FIM organizza, ogni volta che ne evidenzia l'esigenza, corsi per la formazione di Tecnico Regionale e Tecnico Federale.

Sarà cura della FIM prevedere a quanto segue:

- Periodo di svolgimento;
- Eventuale quota di partecipazione;
- Programma;
- Orario delle lezioni;
- Nr. 1 Docente Scuola dello Sport (CONI) per corso Tecnici Regionali;
- Nr. 2 Docenti Scuola dello Sport (CONI) per corso Tecnici Federali;
- Data degli esami
- Numero approssimativo dei partecipanti

Il programma tecnico-didattico e le ore di svolgimento, per quanto riguarda le materie dei Docenti CONI sono indicati dalla Scuola dello Sport – CONI, in accordo con la FIM.

Il numero dei partecipanti deve essere rapportato a ragionevoli esigenze didattiche ed organizzative. I partecipanti devono presenziare alle ore di lezioni previste dalla Scuola dello Sport - CONI, e dalla FIM per avere diritto di ammissione all'esame finale.

Al termine del corso verrà redatta dalla Segreteria FIM una relazione finale con l'elenco dei partecipanti.

ART. 9 PARTECIPANTI

Al corso per TECNICI REGIONALI possono partecipare i Tecnici Societari che hanno svolto attività comprovata e verificabili per almeno 1 anno e in possesso dei requisiti richiesti in base all'art. 4 del presente Regolamento.

Al corso per TECNICI FEDERALE possono partecipare i Tecnici Regionali che hanno svolto attività comprovata e verificabile per almeno 2 anni e che sono in possesso dei requisiti richiesti in base all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 10 ATTESTATO PARTECIPAZIONE CORSO TECNICO REGIONALE – TECNICO FEDERALE E DIPLOMA ESAMI

Al termine dei corsi viene rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE che deve riportare:

- il livello del corso;
- il luogo ed il periodo di svolgimento;
- il cognome e il nome dell'interessato;
- la firma del Presidente Federale e/o del Segretario Generale;
- la firma del Docente della Scuola dello Sport/CONI.

A coloro che avranno superato l'esame di Tecnico Regionale e di Tecnico Federale verrà rilasciato il "DIPLOMA" e una tessera federale con la qualifica ottenuta.

Il "DIPLOMA" deve riportare:

- La qualifica ottenuta
- Il luogo ed il periodo di svolgimento degli esami;
- Il cognome e il nome dell'interessato;
- La firma del Presidente della Federazione Italiana Motonautica

ART. 11 COMMISSIONE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO REGIONALE E TECNICO FEDERALE

La Commissione d'esame per il conseguimento delle qualifiche tecniche giovanili è composta come segue:

Per la qualifica di Tecnico Regionale

- Il Docente della Scuola dello Sport - CONI che ha presenziato al corso;
- Il Presidente o un Delegato del Consiglio Federale (nominato dal Presidente Federale)

Per la qualifica di Tecnico Federale

- Un Docente della Scuola dello Sport - CONI che ha presenziato al corso
- Il Presidente o un Consigliere/Delegato (nominato dal Presidente Federale)

Al termine degli esami verrà redatta dalla Segreteria FIM presente (sottoscritta dalla Commissione d'Esame) una relazione con allegato l'esito degli esami per la ratifica in Consiglio Federale.

A seguito della ratifica da parte del Consiglio Federale, l'Albo dei Tecnici Regionali e Federali sarà aggiornato e pubblicato sul sito web federale.

ART. 12 SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO TECNICO FEDERALE E REGIONALE

Il Tecnico Federale e il Tecnico Regionale possono essere sospesi o cancellati dall'Albo Nazionale FIM per i seguenti motivi:

1. a richiesta dell'interessato;
2. per mancato pagamento della tassa annuale prevista;
3. in caso di provvedimento disciplinare;
4. per radiazione;
5. su segnalazione motivata dalla Società di appartenenza e comprovata agli atti della FIM (ratificata dal Consiglio Federale);
6. su segnalazione motivata dalla FIM (ratificata dal Consiglio Federale);
7. per inattività

Il Tecnico Federale o il Tecnico Regionale che per 2 anni non risulta essere iscritto all'Albo FIM per i motivi di cui ai punti 2 – 6/7 dell'Art. 12 per poter essere riammesso all'Albo FIM di competenza, se ancora in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, potrà presentare domanda di riammissione nella propria qualifica, previa regolarizzazione del pagamento delle quote pregresse + la sovratassa e frequentando obbligatoriamente il primo corso utile relativo alla propria qualifica, organizzato dalla FIM insieme alla Scuola dello Sport – CONI.

Il Tecnico Federale o Tecnico Regionale che per 1 anno non rinnova l'iscrizione all'Albo FIM, se ancora in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, potrà essere riammesso nella propria qualifica, previa regolarizzazione delle quote pregresse + la sovratassa.

ART. 13 TESSERINO FEDERALE

Al termine di ogni corso di formazione, coloro che hanno superato l'esame riceveranno dalla FIM il tesserino con la qualifica conseguita.

Il rinnovo del tesserino dovrà essere effettuato annualmente, previo versamento della quota secondo le modalità stabilite dalla FIM (Circolare quote tasse).

CAPO IV ISTRUTTORE SCOLASTICO

ART. 14 ISTRUTTORE SCOLASTICO

I Presidenti e Delegati Regionali insieme anche alle Scuole Motonautiche, ai Centri Federali e alle Società FIM, possono individuare annualmente fra gli insegnanti di Educazione Fisica delle Scuole della propria Regione degli "Istruttori Scolastici" che promuovano all'interno delle scuole la Motonautica, in accompagnamento ai Tecnici federali e/o Tecnici regionali FIM, aderendo ai Campionati Studenteschi o a Progetti Scolastici di Sport e Salute e CONI.

I nominativi devono essere comunicati tramite il modulo apposito, dal Presidente/Delegato Regionale alla FIM (l.ciuccatosti@fimconi.it).

Gli Istruttori Scolastici devono essere Professori di Educazione Fisica (Diploma ISEF).